

Sentenza n. 233/2002

IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO - E' ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO BASATO SU MERE AFFERMAZIONI NON SUFFRAGATE DA IDONEI RISCONTRI FATTUALI
(*Tar Calabria - Sezione di Reggio Calabria - Passanisi L. Presidente - Corradino M. Relatore*)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

N 233/2002

Reg. Sent.

N. 1285/01 Reg. Ric.

composto dai Magistrati:

- LUIGI PASSANISI Presidente
- GIUSEPPE CARUSO Consigliere
- MICHELE CORRADINO Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 1285/01 RG proposto da CARACCIOLLO A. FRANCESCO rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Foti ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di questi in Reggio Calabria, via Argine destro Calopinace n.3

CONTRO

- Il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria per legge

PER L'ANNULLAMENTO

- Del decreto del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza, con il quale veniva inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno “ per avere pronunciato, ad alta voce ed in presenza di altri appartenenti all'Amministrazione di qualifica inferiore alla sua, frasi offensive e minacciose rivolte al Dirigente del XII Reparto mobile di Reggio Calabria, peraltro al momento non presente”;
- La delibera del Consiglio Provinciale di disciplina di Reggio Calabria dell'8 maggio 2001;
- Ogni altro provvedimento prodromico, presupposto, conseguente e correlato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il Referendario avv. Michele Corradino;

Uditi alla pubblica udienza del 29 gennaio 2002 i difensori delle parti come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato e depositato l'interessato, Ispettore Superiore della Polizia di Stato, impugna i provvedimenti indicati in epigrafe per unico articolato motivo di diritto:

“Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 12, D.P.R. 15 ottobre 1981, n. 737. Eccesso di potere sotto il profilo della incompetenza, della carenza d'istruttoria, contraddittorietà con precedenti manifestazioni, dell'assoluta carenza di potere”.

Lamenta in particolare il ricorrente che il Consiglio provinciale di disciplina non avrebbe potuto rendere il parere impugnato in quanto competente a giudicare gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza fino alla qualifica di Ispettore Capo.

Lamenta inoltre che il provvedimento sarebbe viziato per carenza di istruttoria e per eccesso di potere in quanto l'Amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto gli atti infraprocedimentali che escludevano al responsabile del dipendente per i fatti addebitati o che chiedevano l'archiviazione del procedimento.

Si è costituita l'Amministrazione intimata che ha chiesto che il ricorso venga rigettato in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2002, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

- Il ricorrente impugna il decreto del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza, con il quale gli veniva inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno “ per avere pronunciato, ad alta voce ed in presenza di altri appartenenti all'Amministrazione di qualifica inferiore alla sua, frasi offensive e minacciose rivolte al Dirigente del XII Reparto mobile di Reggio Calabria, peraltro al momento non presente”; nonché la previa delibera del Consiglio Provinciale di disciplina di Reggio Calabria dell'8 maggio 2001;

Lamenta in particolare il ricorrente che il Consiglio provinciale di disciplina non avrebbe potuto rendere il parere impugnato in quanto competente a giudicare gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza fino alla qualifica di Ispettore Capo.

Lamenta inoltre che il provvedimento sarebbe viziato per carenza di istruttoria e per eccesso di potere in quanto l'Amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto gli atti infraprocedimentali

che escludevano al responsabilità del dipendente per i fatti addebitati o che chiedevano l'archiviazione del procedimento.

Il ricorso è fondato.

Il procedimento volto alla formazione degli atti impugnati è caratterizzato da contraddizioni tra i diversi atti infraprocedimentali che non trovano adeguata soluzione nella motivazione degli atti impugnati.

Risulta, in particolare, dubbio che l'incolpato si trovasse al tempo dei fatti contestati nel luogo ove sarebbe avvenuta la condotta costituente l'infrazione de qua.

Sul punto l'Amministrazione, e precisamente il Consiglio provinciale di Disciplina si limita ad affermare, senza però giustificare tale asserzione con adeguati riscontri di tipo fattuale, che "i riscontri emersi ... non sono incompatibili con l'orario relativo al verificarsi dell'episodio".

Tale motivazione non risulta a parere del Collegio adeguata, tanto più alla luce del fatto che il funzionario istruttore aveva concluso la sua attività sul caso per cui è causa relazionando al Questore nel senso della necessità di annullare il procedimento in corso a causa di "sopraggiunti motivi che escludono le responsabilità addebitate".

Tali circostanze ben avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a motivare in modo adeguato in merito alla veridicità dei fatti contestati e alla necessità di sottoporre a sanzione le condotte eventualmente accertate.

I provvedimenti impugnati risultano pertanto viziati per violazione di legge, sub specie di violazione dell'obbligo di motivazione. Assorbito quant'altro, il ricorso va pertanto accolto.

Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2002.

IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE

F.to Luigi Passanisi

F.to Michele Corradino

Pubblicata mediante deposito il 12 aprile 2002

IL SEGRETARIO

F.to Pansera Domenico